



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE AI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALFONSINO S.P.A. DEL 29 APRILE 2024, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E, OCCORRENDO, DEL 30 APRILE 2024, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Alfonsino S.p.A. (di seguito “**Alfonsino**” o la “**Società**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, convocata presso la sede legale di Alfonsino in Caserta (CE), Via Lamberti 15, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 17:00, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2024 alle ore 17:00.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Alfonsino Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione il seguente

ordine del giorno

### **Parte Ordinaria**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
  - 1.1. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e/o conseguenti:
  - 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  - 2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 2.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina del Collegio Sindacale; delibere inerenti e/o conseguenti:
  - 3.1. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
  - 3.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 3.3. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale;

### **Parte Straordinaria**

1. Proposte di modifica agli articoli 17, 22, 28 e 31 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di modifica all'articolo 6 (Capitale Sociale, Azioni) dello Statuto della Società al fine di: (i) introdurre il nuovo comma 6.7 recante un'apposita previsione volta a consentire all'assemblea della Società di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega, nonché (ii) introdurre il nuovo comma 6.8 al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e/o in via gratuita e in via scindibile, il capitale sociale, con o senza warrant, sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto, primo e secondo periodo, quinto e ottavo comma, del codice civile, per

un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 29 aprile 2029. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

La presente relazione è depositata presso la sede legale della Società ed è altresì disponibile sul sito *internet* della Società [www.alfonsino.delivery](http://www.alfonsino.delivery) - sezione *Investor Relations - Assemblea degli Azionisti*.

\* \* \*

### **Parte ordinaria**

#### **Punto 1 all'ordine del giorno:**

##### ***1. Approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;***

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, Vi ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione di Alfonsino ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti per discutere e deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione della Società, dalle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, si rinvia alle informazioni contenute nel progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 depositato nei termini di legge presso la sede della Società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e disponibile sul sito della Società [www.alfonsino.delivery](http://www.alfonsino.delivery) nella sezione *Investor Relations - Bilanci e relazioni*.

Si rammenta che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2024 ed evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 1.400.000,00 che si propone di riportare a nuovo.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

*"L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Alfonsino S.p.A.,*

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti;*
- esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023 ed i relativi allegati che evidenziano una perdita di esercizio pari ad Euro 1.400.000,00;*

#### ***delibera***

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Alfonsino S.p.A. ed i relativi allegati che evidenziano una perdita di esercizio pari ad Euro 1.400.000,00;*

2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto deliberato nonché ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.*

**Punto 1.1 all'ordine del giorno:**

***1.1 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.***

Con riguardo alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*“L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Alfonsino S.p.A.,*

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti;*
- esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023 che evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 1.400.000,00;*

***delibera***

1. *di riportare a nuovo la perdita di esercizio, pari ad Euro 1.400.000,00.*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese”.*

**Punto 2 all'ordine del giorno:**

***2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e/o conseguenti:***

***2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;***

***2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;***

***2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;***

***2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;***

***2.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;***

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si ricorda che, come anticipato in premessa, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 scade il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, nominato dall'Assemblea in data 21 settembre 2021.

Si rende dunque necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della loro durata in carica e del relativo compenso, secondo la procedura stabilita nell'articolo 27 dello Statuto Sociale e le altre prescrizioni applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni di competenza per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

***2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;***

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 26 e 27 dello Statuto Sociale, a cui integralmente si rimanda, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea.

Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Con riferimento alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, in ragione dei concreti impegni dell'organo amministrativo, una composizione ideale dello stesso potrebbe essere identificata nella presenza di 5 (cinque) componenti, pertanto si propone che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 (cinque) membri, in continuità con quanto fatto nell'ultimo triennio.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Alfonsino S.p.A., riunitasi in sede ordinaria*

- preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e avuto a mente i disposti di legge e di Statuto;*

***delibera***

- 1. di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione”*

## ***2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;***

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, a cui integralmente si rimanda, gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Con riferimento alla durata del relativo incarico, si propone che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimanga in carica per tre esercizi e dunque sino alla data dell'Assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Alfonsino S.p.A, riunitasi in sede ordinaria*

- *preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e avuto a mente i disposti di legge e di Statuto;*

***delibera***

1. *di determinare la durata del mandato degli amministratori in 3 (tre) esercizi sociali, ossia fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.”*

## ***2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; e 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;***

Signori Azionisti,

la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base del voto di lista, secondo quanto stabilito dall'articolo 27 dello Statuto Sociale, a cui integralmente si rimanda.

Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto Sociale, gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Si invitano quindi gli azionisti a far pervenire le liste a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [alfonsinosrl@pec.it](mailto:alfonsinosrl@pec.it) ovvero a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, in Caserta (CE), Via Lamberti 15, corredate della relativa documentazione, almeno 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'assemblea ossia il 24 aprile 2024.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di

ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF").

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti – e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Ai sensi dell'art. 30, primo comma, dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione, nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea.

Vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste che saranno presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni di legge e statutarie, e segnalando che, in caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

### ***2.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;***

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile e dell'art. 39 dello Statuto sociale, siete inoltre chiamati a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto sociale e dell'art. 2389 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, stabilito all'atto della nomina o dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita, se del caso, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

*“L'Assemblea di Alfonsino S.p.A., riunitasi in sede ordinaria*

- preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e avuto a mente i disposti di legge e di Statuto;*

**delibera**

- 1. di riconoscere in favore del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo complessivo di Euro 400.000, da ripartire tra i membri a cura del Consiglio di Amministrazione stesso, restando inteso che le ulteriori remunerazioni fisse e variabili a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale;*
- 2. di dare mandato al Presidente del Consiglio, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi.*



**Punto 3 all'ordine del giorno:**

***3. Nomina del Collegio Sindacale; delibere inerenti e/o conseguenti:***

***3.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;***

***3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;***

***3.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale;***

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si ricorda che, come anticipato in premessa, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 scade il mandato conferito al Collegio Sindacale attualmente in carica, nominato dall'Assemblea in data 21 settembre 2021.

Si rende dunque necessario procedere alla nomina del Collegio Sindacale a nominarne il relativo Presidente, previa determinazione del relativo compenso, e, secondo la procedura stabilita nell'articolo 41 dello Statuto Sociale e le altre prescrizioni applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni di competenza per la nomina del Collegio Sindacale.

***3.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti e 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;***

Signori Azionisti,

a norma dell'art. 41 dello Statuto Sociale (ai quale si fa espresso rinvio per quanto di seguito non riportato), il Collegio Sindacale è composto da numero 3 (tre) Sindaci Effettivi e numero 2 (due) Sindaci Supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura indicata all'art. 41 dello Statuto Sociale e di seguito indicata. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei *curriculum* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Si invitano quindi gli azionisti a far pervenire le liste a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [alfonsinosrl@pec.it](mailto:alfonsinosrl@pec.it) ovvero a mezzo

raccomandata presso la sede legale della Società, in Caserta (CE), Via Lamberti 15, corredate della relativa documentazione, almeno 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'assemblea ossia il 24 aprile 2024.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

All'elezione dei sindaci si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente; b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a deliberare in ordine alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale in numero pari a 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste che saranno presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni di legge e statutarie.

### ***3.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale;***

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 2402 del Codice Civile e dell'articolo 41.16 dello Statuto Sociale, all'atto della nomina del Collegio Sindacale, l'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

*“L'Assemblea di Alfonsino S.p.A., riunitasi in sede ordinaria*

- preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e avuto a mente i disposti di legge e di Statuto;*

**delibera**

1. di fissare il compenso spettante ai Sindaci Effettivi, stabilito in complessivi Euro 24.000 lordi annui, nel modo seguente: (i) al Presidente, Euro 10.000 lordi annui; (ii) a ciascuno dei Sindaci Effettivi, Euro 7.000 lordi annui;
2. di dare mandato al Presidente del Consiglio, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi”

### **Parte straordinaria**

#### **Punto 1 all'ordine del giorno:**

1. **Proposte di modifica agli articoli 17, 22, 28 e 31 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di delibera in merito alle modifiche statutarie relative alle modalità di svolgimento dell'assemblea e delle riunioni degli organi sociali della Società.

#### **1. MOTIVAZIONI DELLE VARIAZIONI PROPOSTE**

Le proposte di modifica dello Statuto Sociale di Alfonsino, come meglio illustrate di seguito, tengono conto di quanto previsto dalla Legge 5 marzo 2024 n. 21 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2024 – (di seguito, la “**Legge Capitali**”) recante “*Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*”.

In particolare, mediante l'introduzione dell'art. 135–*undecies*.1 del TUF, viene introdotta la possibilità di rendere applicabili, in linea permanente, le disposizioni che prevedono la facoltà, per le società quotate e per le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub–delega) al Rappresentante Designato, a condizione che lo Statuto lo preveda espressamente.

Le proposte di modifica, come meglio illustrate nel prosieguo, riguardano pertanto principalmente le modalità di intervento e rappresentanza in assemblea.

Le modifiche proposte sono meglio dettagliate di seguito.

#### **I. ASSEMBLEA**

##### **A. Articolo 17 – Convocazione e luogo dell'assemblea**

La proposta di modifica all'art. 17 dello Statuto è resa necessaria dalla proposta di introduzione – nel successivo art. 22 – della possibilità, in determinate circostanze, di tenere l'assemblea unicamente a distanza: si tratta, dunque, di un mero coordinamento di testi.

## ***B. Articolo 22 – Intervento all’assemblea***

La prima proposta di modifica all’art. 22 dello Statuto è resa opportuna dalla previsione – nel successivo comma di nuova introduzione – della facoltà di prevedere l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in assemblea esclusivamente mediante il Rappresentante Designato: si è fatto dunque espresso rinvio, quanto a modalità e termini, alla relativa normativa pro tempore vigente.

La proposta del successivo nuovo comma è finalizzata ad introdurre per la Società la facoltà di stabilire all’interno dell’avviso di convocazione – qualora consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti – che l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato.

La previsione è accompagnata dall’ulteriore specificazione, nel comma successivo, che, qualora la Società opti per il ricorso “obbligatorio” al Rappresentante Designato – e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti – la partecipazione all’assemblea da parte dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione, Notaio, Rappresentante Designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all’Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) possa avvenire anche, o unicamente, mediante idonei mezzi di telecomunicazione, senza necessità che il Presidente, il Segretario e/o il Notaio si trovino nello stesso luogo.

Come anticipato in premessa, la proposta di introdurre in Statuto tali disposizioni tiene anzitutto conto dei contenuti del DDL Capitali, il quale, sulla scia di quanto consentito dalla normativa emanata per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19 – segnatamente, dall’art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 23) – e poi reiterato negli anni successivi, contempla per gli emittenti la possibilità di prevedere l’intervento ed il voto in assemblea esclusivamente mediante il Rappresentante Designato.

Le previsioni relative all’intervento unicamente a distanza, introdotte dalla richiamata normativa emergenziale, hanno in seguito trovato l’avallo della più importante prassi notarile (si vedano, a questo riguardo, la Massima n. 187 “*Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione*” dell’11 marzo 2020 e la Massima n. 200 “*Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione*” del 23 novembre 2021, entrambe del Consiglio Notarile di Milano).

Quanto alla precisazione, proposta nel successivo comma, della non necessaria co-presenza di Presidente e Segretario per le riunioni tenute con mezzi di telecomunicazione, va chiarito che la presenza congiunta di questi soggetti nello stesso luogo era stata originariamente considerata imprescindibile in quanto funzionale alla formazione contestuale del verbale della riunione, sottoscritto sia dal Presidente sia dal Segretario. Tuttavia, tale requisito non appare confacente ai casi in cui l’intervento dei partecipanti avvenga mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tale ipotesi redigere il verbale in un momento successivo con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario. Questa maggiore flessibilità per le riunioni assembleari, introdotta dalla richiamata disciplina emergenziale, ha in seguito trovato l’avallo della più importante prassi notarile (si vedano le sopra menzionate Massime n. 187 e n. 200 del Consiglio Notarile di Milano) e pertanto si ritiene opportuno recepirla nello Statuto.

## **II. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **A. Articolo 28 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

La proposta di modifica all'art. 28 dello Statuto è resa necessaria dalla proposta di introduzione – nei commi successivi – della possibilità di tenere le riunioni consiliari unicamente a distanza: si tratta, dunque, di un mero coordinamento di testi.

#### **B. Articolo 31 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza**

Si introduce la possibilità di tenere le riunioni unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, eliminando inoltre la previsione che individuava, in caso di riunioni a distanza, quale luogo della riunione quello dove Presidente e Segretario si trovavano congiuntamente.

Quest'ultima proposta si giustifica per le medesime ragioni già indicate nelle proposte di modifica all'art. 22 dello Statuto in tema di assemblea, che espressamente esclude la necessità della co-presenza dei due soggetti (cfr. Paragrafo Assemblea I, lett.B) che precede).

Tale possibilità, introdotta dalla normativa emergenziale per le riunioni assembleari, è stata infatti estesa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi collegiali delle società di capitali e cooperative con l'avallo della prassi notarile (si vedano le sopra menzionate Massime n. 187 e n. 200 del Consiglio Notarile di Milano).

## **2. MODIFICHE STATUTARIE**

Si riporta di seguito il testo vigente degli articoli 17, 22, 28 e 31 dello Statuto sociale di Alfonsino raffrontato con il testo nella versione che entrerà in vigore per effetto dell'eventuale delibera di modifica dello Statuto.

<b>Testo attuale</b>	<b>Testo proposto</b>
<b>ASSEMBLEA</b>	<b>ASSEMBLEA</b>
<b>Articolo 17 – Convocazione e luogo dell'assemblea</b>	<b>Articolo 17 – Convocazione e luogo dell'assemblea</b>
[...omissis...]	[...omissis...]
17.4 L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.	17.4 <b>Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 22</b> , l'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.
[...omissis...]	[...omissis...]
<b>Articolo 22 – Intervento all'assemblea</b>	<b>Articolo 22 – Intervento all'assemblea</b>
[...omissis...]	[...omissis...]

<p>22.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p>	<p>22.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. <b>La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto, con il ruolo di rappresentante designato anche in via esclusiva, al quale i soci possano conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.</b></p>
	<p>22.4 Ove previsto e/o consentito dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente, la Società può prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possano avvenire anche esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato. A tal fine, la Società può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato.</p>
	<p>22.5 Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma, e ove previsto e/o consentito dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione, Notaio, Rappresentante Designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o</p>

	<p>il Notaio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente e il soggetto verbalizzante.</p>
<b>Articolo 28 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione</b>	<b>Articolo 28 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione</b>
<p>28.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in un Paese dell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.</p>	<p>28.1 Il Consiglio di Amministrazione, <b>salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione</b>, si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in un Paese dell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.</p>
<b>Articolo 31 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza</b>	<b>Articolo 31 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza</b>
<p>31.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.</p>	<p>31.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche <b>o unicamente</b> per video, audio o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. <del>Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il</del></p>

	segretario senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente e/o il segretario.
--	---

### 3. DIRITTO DI RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che nessuna delle modifiche proposte allo Statuto sociale qui illustrate e motivate attribuisca il diritto di recesso agli azionisti della Società, non ricorrendo alcuno dei presupposti di cui alle norme di legge.

### 4. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

*“L’Assemblea degli Azionisti di Alfonsino S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,*

- preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul primo e unico punto all’ordine del giorno di parte straordinaria e avuto a mente i disposti di legge e di Statuto;*

*delibera*

- 1. di modificare il testo degli articoli 17, 22, 28 e 31 dello Statuto sociale e di approvarne il nuovo testo così come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, anche per mezzo di speciali procuratori all’uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e di regolamento, ivi incluso ogni più ampio potere per apportare ai deliberati assembleari, al testo del presente verbale ed allegato statuto ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società.”*



Punto 2 all'ordine del giorno:

*2. Proposta di modifica all'articolo 6 (Capitale Sociale, Azioni) dello Statuto della Società al fine di: (i) introdurre il nuovo comma 6.7 recante un'apposita previsione volta a consentire all'assemblea della Società di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega, nonché (ii) introdurre il nuovo comma 6.8 al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e/o in via gratuita e in via scindibile, il capitale sociale, con o senza warrant, sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto, primo e secondo periodo, quinto e ottavo comma, del codice civile, per un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000,00 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 29 aprile 2029. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.*

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di delibera in merito (i) alla modifica statutaria relativa all'introduzione della possibilità in capo all'Assemblea dei soci di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare e (ii) al conferimento al Consiglio medesimo di una delega (la "Delega") ad aumentare il capitale sociale in una o più volte, a pagamento e/o in via gratuita e in via scindibile, il capitale sociale con o senza warrant, sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto, primo e secondo periodo, quinto e ottavo comma, del codice civile, per un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 29 aprile 2029 (l'"Aumento di Capitale").

## **1. Motivazione e destinazione della Delega**

L'eventuale Aumento di Capitale delegato potrà essere funzionale, innanzitutto, al perseguimento di obiettivi strategici e di espansione, nonché di obiettivi di attrazione, incentivazione e fidelizzazione di collaboratori di lavoro chiave, anche attraverso piani di incentivazione basati su azioni e/o strumenti finanziari.

In particolare, l'Aumento di Capitale, ove eseguito a pagamento, pur nel contesto di eventuali operazioni finalizzate alla crescita per linee esterne, potrà essere destinato a facilitare lo sviluppo, la crescita e il rafforzamento della Società, al fine, soprattutto, di sostenere la relativa attività della Società e della sua controllata e la strategia industriale (incluso lo sviluppo di business), senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico della Società.

Mediante il ricorso allo strumento della Delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile si vuole dotare la Società (e, per essa, il Consiglio di Amministrazione) di uno strumento rapido, flessibile ed immediato per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, così scegliendone le forme più opportune, secondo le circostanze concrete.

Dunque, mediante lo strumento della Delega, si immagina di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà di individuare, di volta in volta, i termini e le condizioni dell'Aumento di Capitale e in particolare i destinatari dell'Aumento di Capitale (eventualmente anche sulla base delle specifiche previsioni di cui ai relativi piani di incentivazione che la Società approverà), il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni e/o, nel caso di aumento di capitale gratuito, le relative condizioni specifiche e, in ogni caso, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili (anche a seconda che l'Aumento di Capitale venga attuato ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 primo e secondo periodo, 5 e/o 8 del Codice Civile, con i conseguenti vincoli), nonché dei limiti di tempo e ammontare sopra indicati.

L'eventuale esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 2441 Codice Civile ha l'obiettivo di cogliere con rapidità eventuali opportunità di interesse da parte di investitori terzi nonché di accordi con *partner* industriali nel contesto di operazioni di crescita per linee esterne. In particolare, le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita per linee esterne anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti della Società e del Gruppo, nonché, più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel quinquennio successivo alla data della delibera assembleare di approvazione.

Inoltre, l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'articolo 2441 Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, altri *assets* coerenti con l'oggetto sociale e ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale. Inoltre, l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 Codice Civile potrà avere luogo, laddove ricorrano le condizioni di legge, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

La facoltà di escludere il diritto di opzione è inoltre giustificata, con riferimento a piani di incentivazione, dalle citate finalità di motivazione e *retention* ed è proposta, oltre che ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 (applicabile al solo caso di esclusione del diritto di opzione nell'ambito di aumenti di capitali riservati a dipendenti), del Codice Civile, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, in considerazione del fatto che i beneficiari dei piani di incentivazione potrebbero non essere solo dipendenti, bensì includere anche soggetti (quali amministratori, collaboratori o altri soggetti equiparabili) rispetto ai quali non ricorre un rapporto di subordinazione.

Alla luce di quanto sopra, è inoltre necessario che la Società modifichi lo Statuto Sociale, e precisamente l'articolo 6, per consentire di deliberare possibilità in capo all'Assemblea dei soci di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare.

## **2. Criteri di determinazione del prezzo di emissione**

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni (o stabilire che esso debba avvenire a titolo gratuito), compreso l'eventuale sovrapprezzo,

il godimento, i destinatari dell'Aumento di Capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società. Al Consiglio di Amministrazione verrebbe, poi, attribuita la facoltà di procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione.

In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6 Codice Civile (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'Aumento di Capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute ed utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. Potrà, in proposito, essere fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato nell'ultimo semestre sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando, in caso di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 del Codice Civile, comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto.

Inoltre, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie potrà essere determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione alla luce delle risultanze relative alle negoziazioni svolte con potenziali investitori terzi nonché *partner* strategici. Potrà altresì provvedersi all'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell'art. 2441 Codice Civile, ove applicabili.

I criteri e le motivazioni illustrati nel presente paragrafo ed in quello precedente fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega ad esso conferita, in particolare per individuare i soggetti ai quali offrire gli strumenti finanziari eventualmente emessi ai sensi dei commi 4, primo periodo e/o 5 dell'art. 2441 Codice Civile, fermo restando l'obbligo di illustrare con apposita relazione le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione, in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, ove applicabile.

Rimane, dunque, inteso che, in occasione di ciascun eventuale esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione di Alfonsino predisporrà le necessarie relazioni illustrative, ove verranno esposti gli specifici criteri utilizzati per la determinazione degli elementi sopra indicati nonché le ragioni dell'eventuale esclusione del diritto di opzione, a valere sulla singola operazione; il Collegio Sindacale in tali occasioni provvederà a rilasciare il parere di congruità sul prezzo di emissione, laddove previsto.

### **3. Durata della Delega e tempi di esercizio**

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine massimo di legge di cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Decorso detto termine la Delega si considererà automaticamente priva di efficacia.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega (esercizio che si richiede possa essere anche parziale e avvenire in più fasi e in momenti diversi), nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunque prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

#### 4. Godimento delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale

Le azioni di nuova emissione daranno ai relativi sottoscrittori i medesimi diritti delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. In particolare, le azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale saranno azioni ordinarie di Alfonsino, senza indicazione espressa del valore nominale, ed avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione delle nuove azioni.

#### 5. Modifiche statutarie

Per effetto dell'introduzione di un nuovo comma recante l'apposita previsione volta a consentire all'assemblea della Società di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare sarà necessario integrare l'articolo 6 (Capitale sociale, Azioni) del vigente Statuto sociale con l'aggiunta di un nuovo paragrafo.

Nella tabella di seguito si riporta nella colonna di sinistra il testo attuale dell'art. 6 dello Statuto sociale di Alfonsino nella colonna di destra il testo del medesimo articolo con le modifiche proposte sottolineate ed evidenziate in grassetto.

Testo attuale	Testo proposto
<b>Articolo 6 Capitale. Azioni. Dati identificativi degli azionisti</b>	<b>Articolo 6 Capitale. Azioni. Dati identificativi degli azionisti</b>
6.1 <i>[omissis]</i>	6.1 <i>[omissis]</i>
6.2 <i>[omissis]</i>	6.2 <i>[omissis]</i>
6.3 <i>[omissis]</i>	6.3 <i>[omissis]</i>
6.4 <i>[omissis]</i>	6.4 <i>[omissis]</i>
6.5 <i>[omissis]</i>	6.5 <i>[omissis]</i>
6.6 <i>[omissis]</i>	6.6 <i>[omissis]</i>

6.7	6.7 L'Assemblea della Società può attribuire, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.
6.8	6.8 L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 29 aprile 2024 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e/o in via gratuita e in via scindibile, il capitale sociale, con o senza warrant, sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto, primo e secondo periodo, quinto e ottavo comma, del codice civile, per un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 29 aprile 2029 e, tra l'altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabile, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni e, in generale, ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni dell'aumento di capitale.

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai soci che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente relazione illustrativa il diritto di recedere ai sensi dell'art. 2437, del Codice Civile.

\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Alfonsino S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,*

- preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul primo e unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria e avuto a mente i disposti di legge e di Statuto;*

- *vista l'attestazione che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente liberato ai sensi dell'art. 2438 del Codice Civile*
- *preso atto che la Società non si trova nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile, come confermato dal Collegio Sindacale;*

*delibera*

1. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e/o in via gratuita e in via scindibile, il capitale sociale, con o senza warrant, sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto, primo e secondo periodo, quinto e ottavo comma, del codice civile, per un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 29 aprile 2029 e, tra l'altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabile, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni e, in generale, ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni dell'aumento di capitale;*
2. *di modificare l'art. 6 dello Statuto sociale, inserendo due nuovi commi, 6.7 e 6.8 recanti, rispettivamente, le seguenti previsioni:*

*“6.7 L'Assemblea della Società può attribuire, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega”*

*“6.8 L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 29 aprile 2024 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e/o in via gratuita e in via scindibile, il capitale sociale, con o senza warrant, sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto, primo e secondo periodo, quinto e ottavo comma, del codice civile, per un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 29 aprile 2029 e, tra l'altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabile, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni e, in generale, ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni dell'aumento di capitale.”*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere, per ogni eventuale tranche, di: (a) definire, di volta in volta, il prezzo di emissione e l'eventuale sovrapprezzo delle azioni di nuova emissione; (b) stabilire ogni ulteriore condizione e termine dell'aumento di capitale, predisporre, sottoscrivere e presentare tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente all'aumento di capitale e, più in generale, tutto quanto occorra per il buon esito dell'operazione nel suo complesso, nonché effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 del Codice Civile. ed il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile, unitamente a tutti gli adempimenti, dichiarazioni, comunicazioni e pattuizioni richieste dalla legge o comunque opportune per dare piena esecuzione e attuazione alle deliberazioni di cui*

*sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie."*

Caserta, 13 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Domenico Pascarella